

# **REGOLAMENTO PER LE FORME DI UTILIZZO E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### ***ART. 1 – OGGETTO***

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi secondo la normativa vigente.

Sono impianti sportivi di proprietà comunale ed appartengono al patrimonio indisponibile gli immobili che risultano nell’elenco depositato presso l’Ufficio SPORT e l’Ufficio PATRIMONIO del Comune e che sarà aggiornato annualmente.

### ***ART. 2 – DEFINIZIONI***

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Montebelluna;
- b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale ovvero acquisito in uso da terzi;
- c) per “impianti sportivi d’eccellenza”, gli impianti che per loro caratteristiche costituiscono sede di competizioni e/o allenamenti a livello nazionale o internazionale, ovvero rispondono a precise e specifiche vocazioni del territorio favorendo attraverso l’attività sportiva, una sua valorizzazione in termini turistici ed economici.
- d) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo;
- e) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente, le modalità con le quali si concede l’utilizzo di un impianto sportivo o se ne concede la gestione a terzi;
- f) per “concessione in gestione”, il rapporto nel quale a favore del concessionario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano, in tutto o in parte, i rischi di gestione del servizio;
- g) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso temporaneo e limitato nel tempo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività in esso previste, senza che ne venga attribuita anche la gestione;
- h) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’amministrazione o al gestore dell’impianto.

### ***ART. 3 – FINALITA’***

Gli impianti sportivi di proprietà comunale e quelli acquisiti in uso da terzi, sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse presenti nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali e di quelli acquisiti in uso da terzi, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico le seguenti finalità specifiche:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) la valorizzazione di tutte le forme associative, in particolare quelle sportive operanti nel territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dalla Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali: le associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero";
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 4 – FORME DI CONCESSIONE**

Gli impianti sportivi del Comune di Montebelluna, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'amministrazione, in economia, qualora quest'ultima lo ritenga opportuno ovvero gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante concessione in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, istituti scolastici, comitati civici ed associazioni che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) a soggetti diversi di quelli di cui al punto b) che siano soggetti giuridici in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
- d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando quest'ultima lo ritenga utile ed economico.

La concessione in gestione prevede che il gestore si faccia carico, in tutto o in parte, del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi.

L'Amministrazione può contribuire ai costi della gestione in ragione del rilevante carattere sociale dell'attività svolta dal soggetto gestore.

L'Amministrazione può, altresì, prevedere la realizzazione e la successiva gestione di impianti sportivi da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 22).

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### ***ART. 5 – CONCESSIONE IN USO***

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso, mediante apposita concessione amministrativa, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, istituti scolastici, comitati civici ed associazioni radicate sul territorio.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora ve ne sia ancora la disponibilità, gli impianti sportivi possono essere concessi ad altri soggetti, singoli o associati; che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività sportive, sociali, aggregative ed, eventualmente, anche per attività extrasportive, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione può, comunque, determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte dei soggetti di cui al comma precedente.

Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi, costituisce titolo di priorità l'aver sede nel Comune di Montebelluna.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive dell'istituto scolastico, comprese quelle extracurricolari, che hanno comunque la priorità.

La concessione in uso dell'impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

### ***ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE***

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all'Amministrazione, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi, indicando anche il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti, saranno tenute in considerazione, nell'ordine, le seguenti priorità:

- 1) soggetti che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
- 2) soggetti con maggior numero di iscritti, residenti a Montebelluna (previa AUTOCERTIFICAZIONE – L'Amministrazione si riserva la facoltà di verifica l'attendibilità di quanto dichiarato), con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- 3) soggetti che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto oppure a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- 4) organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili.

**A parità di condizioni prevarrà il criterio storico, ovvero l'anno di costituzione del soggetto giuridico.**

Relativamente alle palestre scolastiche l'Amministrazione chiederà annualmente il nulla osta al DIRIGENTE SCOLASTICO all'utilizzo di ciascuna palestra in orario extra scolastico.

In attesa dei nulla osta scolastici e, quindi, della assegnazione definitiva delle palestre, ai concessionari in uso saranno rilasciate concessioni provvisorie sulla base degli orari applicati nel corso dell'anno precedente.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

#### **ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

La concessione in uso di ciascun impianto corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi compatibilmente con le disponibilità.

#### **ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi ad ogni altro soggetto.

I concessionari rispondono di qualsiasi danno a cose o persone, doloso o colposo, causato dai loro iscritti ovvero da terzi, che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

A tal fine i concessionari sono tenuti a stipulare adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi che va documentata all'atto della richiesta (previa AUTOCERTIFICAZIONE – L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato).

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e dovrà segnalare all'Amministrazione la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. I nominativi dei responsabili e le variazioni della nomina sono preventivamente comunicate dal concessionario all'Amministrazione Comunale.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- 1) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca della concessione;
- 2) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e di altri impianti analoghi;
- 3) effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- 4) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- 5) detenere le chiavi di accesso all'impianto oltre il termine della concessione in uso;
- 6) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- 7) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- 8) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

I concessionari sono tenuti a provvedere alle pulizie alla fine di ogni allenamento e/o gara e nel caso di utilizzo promiscuo degli spazi i concessionari sono tenuti ad accordarsi tra di loro per l'organizzazione delle pulizie

#### ***ART. 9 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI***

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative concessioni in uso rilasciate ai concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### ***ART. 10 – RINUNCIA***

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo, in caso di concessione in uso, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.

#### ***ART. 11 – SOSPENSIONE***

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente a discrezione dell'Amministrazione e/o dell'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per particolari iniziative o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### ***ART. 12 – DECADENZA E REVOCA***

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, il mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 8, nonché la violazione di ulteriori specifiche disposizioni previste dall'atto di concessione, potrà comportare la decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario della corresponsione delle somme dovute o del risarcimento di eventuali danni, senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo o rimborso spese.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d'uso per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il corretto utilizzo degli impianti, anche richiedendo ai concessionari l'utilizzo effettivo, il numero di praticanti nelle fasce orarie autorizzate, ecc.

#### ***ART. 13 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE***

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

#### ***ART. 14 – AGIBILITA' IMPIANTI***

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo e nel rispetto delle prescrizioni delle normative vigenti.

#### ***ART. 15 – TARIFFE/CANONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI***

L'Amministrazione stabilisce ogni anno le tariffe da applicare ai concessionari per l'utilizzo degli impianti, avendo riguardo alla specificità di ciascuna struttura.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### ***ART. 16 – SOGGETTI CONCESSIONARI IN GESTIONE E CRITERI DI SCELTA***

Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente in economia gli impianti sportivi comunali, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, comitati civici ed associazioni radicate sul territorio comunale.

Nell'ambito delle procedure per l'individuazione del concessionario di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

#### ***ART. 17 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE LEGATA AL CONTESTO TERRITORIALE***

L'Amministrazione affida direttamente la gestione di impianti che abbiano rilevanza sociale legata al contesto territoriale, ai soggetti di cui all'art. 16, comma 1 che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa per numero di iscritti e diffusione e radicamento della propria attività nel medesimo territorio ove sorgono gli impianti da gestire, qualora ricorrano i seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività prevalentemente giovanile, promozionale, amatoriale e ricreative;
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessate, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento;
- f) che sia, comunque, prevalente il carattere sociale dell'attività svolta.

L'Amministrazione valuta la rilevanza sociale dell'impianto, tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1, esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

***ART. 18 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE.***

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 16 quando debba procedere all'affidamento in gestione di impianti sportivi non gestiti direttamente dall'Amministrazione o ricompresi fra quelli di cui all'art. 17.

In caso di esito infruttuoso della procedura di selezione di cui al comma 1, la gestione potrà essere affidata a soggetti diversi tra quelli indicati all'art. 16, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con una procedura che rispetti i principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e coordinata con i regolamenti vigenti.

***ART. 19 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI***

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 18 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione, al momento della presentazione dell'istanza;
- b) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

***ART. 20 – CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE***

L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali a soggetti terzi mediante selezione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, con particolare riguardo al contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori, alla compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione e all'organizzazione di attività a favore dei bambini, giovani, anziani e diversamente abili;
- b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

- c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;
- d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dal concessionario presso l'impianto;
- f) convenienza economica della proposta gestionale.

Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli di cui al comma 1.

Le offerte dei soggetti partecipanti dovranno essere rese esplicite mediante appositi progetti, quali in particolare:

- a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari: quadro organizzativo-prestazionale;
- b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili;
- c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto per l'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione, riferito alle attività che soddisfano le esigenze essenziali della comunità locale;
- d) la programmazione degli eventuali interventi di investimento relativi all'impianto oggetto della concessione.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

#### ***ART. 21 – MODALITA' PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI.***

L'Amministrazione può far ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie di questi ultimi, di impianti sportivi e per la successiva gestione affidata agli stessi. Tali procedure sono in particolare:

- a) le procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) le procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure previste dalla normativa vigente volte a favorire il partenariato pubblico-privato.

#### ***ART. 22 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOGGETTI PARTECIPATI O CONTROLLATI DALL'AMMINISTRAZIONE***

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), può affidare anche la gestione degli impianti sportivi a:

- a) aziende speciali, anche consortili;
- b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

Nei casi disciplinati dal precedente comma 1, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

#### ***ART. 23 – REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.***

Il rapporto tra l'Amministrazione e il concessionario in gestione dell'impianto sportivo è regolato da apposita convenzione, i cui elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti, sono in particolare:

- la durata della concessione;
- gli oneri a carico del gestore (Tutte le utenze sono di norma a carico del Gestore, salvo situazioni di utilizzo promiscuo dell'impianto, che verranno valutate dall'Amministrazione);
- gli oneri a carico del Comune;
- modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto sia per quanto riguarda il Comune che il soggetto gestore dell'impianto;
- il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

La convenzione di cui al comma 1, può inoltre prevedere:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del concessionario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, che è comunque da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

#### ***ART. 24 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO***

Al momento della consegna dell'impianto l'Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### ***ART. 25 – TARIFFE ED ALTRI INTROITI***

Le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe nei confronti dei fruitori degli impianti sono a favore del concessionario. (La determinazione delle tariffe e le successive variazioni sono, di norma, preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, nell'ambito di apposita concessione.

Al concessionario spettano, inoltre, tutti gli altri introiti derivanti dalla gestione diretta, ed in particolare: gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti per lo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate dal concessionario, gli introiti derivanti dalla gestione di punti riservati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti.

#### ***ART. 26 – DURATA DELLA CONCESSIONE***

La durata della concessione è disciplinata dalle convenzioni in relazione alle problematiche dei singoli impianti e modalità gestionali che si intendono attivare.

La concessione può essere rinnovabile.

In sede di rinnovo della concessione costituiscono titolo preferenziale:

- l'aver conseguito titoli sportivi di particolare rilevanza, sia a livello professionistico che dilettantistico, sia a livello internazionale, nazionale, regionale o provinciale, tali da aver dato lustro al Comune di Montebelluna, ovvero alla specifica parte di territorio comunale di riferimento dell'ente concessionario;
- l'aver contribuito in modo tangibile alla diffusione della cultura e della pratica sportiva, con particolare riferimento al coinvolgimento dei bambini, dei giovani, degli anziani e dei diversamente abili;
- l'aver apportato all'impianto in concessione significative migliorie, le cui spese dovranno essere debitamente documentate, che formeranno oggetto di autonoma ed insindacabile valutazione da parte dell'Amministrazione.

#### ***ART. 27 – VERIFICHE E CONTROLLI***

L'Amministrazione si riserva di verificare e controllare in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, regolamentari e di quelle contenute nelle singole convenzioni.

#### ***ART. 28 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE -UTENZE***

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'impianto sportivo oggetto di concessione sono a carico del concessionario, ivi comprese quelle relative ai manufatti, alle recinzioni e ad ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

La manutenzione del verde compete egualmente al concessionario, ivi compresa la potatura degli alberi ad alto fusto e di tutte le altre piante poste all'interno dell'area affidata in gestione. Per tali operazioni dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni ai competenti uffici comunali.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, comprese in particolare quelle di ristrutturazione, ad esclusione di quelle già previste nell'atto di concessione a livello contrattuale o quelle che il concessionario volesse effettuare a proprie spese e che dovranno essere approvate preventivamente dall'Amministrazione.

Salvo diversa e motivata pattuizione tra le parti, le utenze dell'impianto oggetto di concessione sono totalmente a carico del concessionario.

#### ***ART. 29 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE***

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà, in contraddittorio con il concessionario, alla ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della consegna, come risultante dal verbale di cui all'art. 24.

E' fatta salva la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati da terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività svolte.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione, in riferimento a particolari concessioni, richiedere il rilascio di adeguata polizza fidejussoria o cauzione.

#### ***ART. 30 – SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE E SUBCONCESSIONE IN USO.***

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere a terzi totalmente o parzialmente la gestione dell'impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione medesima.

E' consentita la concessione in uso a soggetti terzi di tutto o parte dell'impianto oggetto della concessione, per un tempo limitato e determinato, comunque inferiore alla durata della concessione medesima, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto delle norme previste per l'utilizzo degli impianti sportivi del presente regolamento.

#### ***ART. 31 – DECADENZA E REVOCA***

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, il mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 8, nonché la violazione di ulteriori specifiche disposizioni previste dall'atto di concessione, potrà comportare la decadenza dalla concessione, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario della corresponsione delle somme dovute o del risarcimento di eventuali danni, senza possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo o rimborso spese.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d'uso per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### ***ART. 32 – IMPIANTI SPORTIVI DI ECCELLENZA***

Gli impianti sportivi d'eccellenza, così come definiti al precedente art. 2) lett. c), si classificano come speciali anche per le loro caratteristiche tecniche ed il loro interesse per la città unico ed esclusivo.

Gli impianti sportivi comunali di eccellenza di Montebelluna sono i seguenti:

- 1) PISCINA COMUNALE di Via delle Piscine, 20
- 2) STADIO "S. VIGILIO" di Via Biagi, 6
- 3) PALAMAZZALOVO di Via Malipiero, 125/A

La loro gestione, che sarà affidata previo espletamento di procedura selettiva, sarà disciplinata interamente da apposita convenzione.

La scelta del concessionario avverrà nel rispetto dei criteri di cui all'art. 20) comma 1), del presente regolamento, e sulla base degli elementi di valutazione previsti al comma 3) del medesimo articolo e potrà altresì conto dei seguenti elementi di priorità, di preferenza o di valutazione:

- Società / Associazioni che hanno sede o operatività nel territorio comunale.

- Società / Associazioni che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce d'utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili ed anziani.
- Società / Associazioni che dimostrino di disporre di adeguate capacità di progettazione, progettualità e gestione.
- Società / Associazioni con pregressa esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto.
- Altri elementi che fossero individuati dall'Amministrazione in correlazione alle peculiarità di questi impianti o dai quali possano trarsi indici significativi dell'affidabilità della Società / Associazione e della serietà e qualità dell'offerta presentata.

L'atto concessorio dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 23 del presente regolamento.

#### ***ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

Per quanto non previsto nel presente regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutti gli atti amministrativi o parte di essi incompatibili con le sue norme.

Restano ferme le convenzioni attualmente in essere sino alla loro naturale scadenza.

#### ***ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE***

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montebelluna